

**TRIBUNALE DI LECCO****- Sezione Prima -**

RGVG n. 1/2026

IL GIUDICE

a seguito dell'istanza di adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 19 comma 1° CCII, presentata in data 12.6.2026 [redacted] codice fiscale [redacted], con sede in [redacted], rappresentata e difesa dal prof. avv. Stefano Ambrosini, adotta la seguente

ORDINANZA**premesse**

- che il ricorso è volto ad ottenere la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti dai contratti di finanziamento e di leasing specificamente individuati, nei confronti degli elencati Istituti di credito e società di leasing [redacted]

[redacted] esclusione della decadenza dal beneficio del termine, maturazione di penali e scioglimento del contratto ed inibizione di qualsiasi azione di recupero del credito, di estinguere o modificare il rapporto, di escutere le garanzie, con divieto per i garanti [redacted] di pagare, e di procedere alla segnalazione in Centrale Rischi e alla Crif;

- che la domanda inizialmente comprendeva l'ordine ai menzionati istituti bancari e società di leasing di restituire gli importi ricevuti in adempimento dei contratti menzionati, poi successivamente oggetto di rinuncia;

- che l'Esperto, dott.ssa GIULIA PUSTERLA, nel parere del 12.6.2026 depositato nel parallelo procedimento di conferma delle misure protettive, si è espresso

so in senso favorevole, sulla base di argomentazioni di cui è utile la trasposizione:

-- *“l'imprenditore sia stato veloce nel cogliere i segnali della crisi e proattivo nel reagire tempestivamente. La manovra proposta dalla Società, infatti, riguarda unicamente i creditori finanziari (banche e società di leasing) ed è “leggera”, senza richiesta di alcuna remissione di debiti, ma con previsione esclusivamente: i) del mantenimento delle linee a breve nelle forme e nei massimali attualmente accordati; ii) della rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti/mutui a medio/lungo termine, prevedendone un allungamento”;*

-- *“la Società, accogliendo le richieste formulate dagli istituti finanziari sul punto, sta lavorando alla predisposizione di un piano industriale 7 dell'orizzonte di tre/cinque anni, con la esplicitazione delle opportune iniziative industriali, finalizzato a prevedere l'evoluzione delle grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali in tale arco temporale”;*

-- *“quanto alle misure cautelari, lo scrivente Esperto ritiene che, in loro assenza, le trattative rischierebbero di essere compromesse prima ancora di potersi sviluppare in modo ordinato, in particolare a causa dell'impatto degli addebiti automatici in conto corrente delle rate dei mutui. Gli stessi creditori, nel corso della riunione dell'8 giugno u.s., non hanno manifestato contrarietà alla richiesta di siffatte misure, ed anzi hanno essi stessi riconosciuto l'opportunità della loro adozione ai fini del buon andamento delle trattative (oltreché a fini acceleratori, in quanto il blocco degli addebiti, se disposto dal Tribunale, sarà immediato, in caso contrario si dovranno attendere i tempi delle procedure deliberative interne a ciascuno dei dieci istituti finanziari coinvolti); che, inoltre, il rendiconto finanziario alla data del 31.3.2026, elaborato dall'advisor finanziario della Società,*

mostra chiaramente che la Società a livello operativo sta generando (e non distruggendo) liquidità, ma, allo stesso tempo, la liquidità generata viene tutta riversata nel ripagamento delle rate del debito finanziario a medio/lungo termine, che hanno formato un c.d. “collo di bottiglia”, ragionevolmente risolvibile mediante la rimodulazione e l’allungamento dei piani di ammortamento di cui alla manovra. Da qui la conferma che il blocco temporaneo degli addebiti delle rate dei finanziamenti a medio/lungo termine sia essenziale per la generazione della liquidità necessaria a consentire la realizzazione del piano e della manovra”;

- che, alla stregua della documentazione allegata e del parere dell’Esperto, le misure cautelari richieste sono state concesse *inaudita altera parte* “*in assenza di prevedibili compromissioni dei crediti degli Istituti di credito coinvolti*”, con fissazione di apposita udienza per consentire il contraddittorio con gli interessati;

- che [REDACTED] nella memoria di costituzione, si è opposta alla concessione delle misure cautelari richieste, in subordine chiedendone la limitazione temporale e la previsione di obblighi informativi, sulla base di plurimi motivi:

-- innanzitutto, la sospensione del pagamento delle rate di leasing violerebbe la natura corrispettiva del contratto stipulato, con ingiusto ed immediato pregiudizio della società concedente cui corrisponde un vantaggio solo eventuale ed incerto per la massa dei creditori;

-- inammissibile rimodulazione delle tempistiche contrattuali contrattualmente stabilite e sul relativo sinallagma, con potenziale ripercussione sul valore del bene in caso di restituzione;

-- mancata specifica dimostrazione che la sospensione dei canoni di leasing sia indispensabile e proporzionata al buon esito delle trattative e al risanamento, con conseguente difetto del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*;

-- inammissibile deroga degli obblighi di legge di segnalazione alla Centrale rischi in quanto l’esigenza di riservatezza sullo stato di crisi è antitetica alla

necessità di trasparenza del debitore in ordine alla realtà della propria situazione economico-finanziaria, a tutela dell'affidamento degli operatori economici;

- che [REDACTED] nella memoria di costituzione, si è opposta alla concessione delle misure cautelari richieste, chiedendone in subordine la limitazione della durata in conformità a quella delle misure protettive, così da consentire un monitoraggio dell'andamento delle trattative e del risanamento nell'ambito della CNC, sulla base di plurimi motivi:

-- non sufficiente dettaglio e sviluppo del piano di ristrutturazione aziendale, senza previsione di nuova finanza e senza che emergano concrete e attendibili prospettive di recupero, con conseguente carenza dei requisiti del *fumus* e del *periculum*;

-- alterazione dell'equilibrio sinallagmatico, con inammissibile disapplicazione di una previsione contrattuale e trasferimento integrale del rischio sul creditore finanziario;

-- rischio che la mancata escussione delle garanzie entro i termini previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali che ne regolano la disciplina, ne determini la decadenza, con conseguente irrimediabile pregiudizio del creditore;

-- inderogabilità della normativa relativa alle segnalazioni, che impone alle Banche precisi obblighi legati a flussi informativi, tenuto conto altresì che la ricorrente ha indicato in modo generico le ragioni alla base della richiesta;

- che la società ricorrente ha replicato alle contestazioni dei creditori, in particolare evidenziando la necessità della temporanea sospensione dei pagamenti dei crediti finanziari per consentire la continuità aziendale e quindi il buon esito delle trattative, nonché, con specifico riferimento alla posizione della società di leasing, devono escludersi “*effetti potenzialmente irreversibili, giacché la misura in parola è limitata al tempo necessario per la stipulazione dell'accordo, il cui oggetto sarà il frutto della negoziazione fra le parti secondo correttezza e buona fede*”;

- che, al fine di consentire il pieno rispetto del contraddittorio, è stata fissata l'udienza del 25.6.2026 per la discussione con i creditori interessati;
- che in occasione dell'udienza del 25.6.2026 le parti comparse hanno ribadito le rispettive posizioni e l'Esperto ha evidenziato di aver *“già riscontrato un miglioramento dei ricavi nel mese di aprile/maggio, nonché l'acquisizione di ordini fino al settembre 2027, a dimostrazione della vitalità dell'impresa”*; in particolare, ha aggiunto che *“la società e i suoi professionisti sono attivi al fine di perfezionare il piano sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista aziendale ed industriale, con buone possibilità di risanamento in un termine anche inferiore rispetto al decennio inizialmente ipotizzato”*, sottolineando che *“il riscadenziamento del debito bancario e del leasing appare indispensabile al fine di superare l'attuale tensione finanziaria”*; infine, ha fatto presente di aver consultato tutti i creditori ed aver incontrato più volte gli istituti bancari, *“pur riscontrando difficoltà con le società di leasing, ricevendo perplessità delle banche circa il termine decennale ma non una preclusione di fondo per il riscadenziamento in prospettiva medio-lunga”*;

considerato

- che l'art. 19 comma 1° CCII prevede che, ove occorra, la società in composizione negoziata possa fare domanda di *“adozione di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative”*;
- che, con disciplina comune alla conferma delle misure protettive, l'art. 19 comma 2° lett. d) non richiede la compiuta elaborazione di un dettagliato piano di risanamento ma l'allegazione di un *“progetto”* e di *“un prospetto delle iniziative che intende adottare”*, il cui grado di dettaglio non può che risentire del momento più o meno anticipato dell'iniziativa e della complessità delle operazioni che si intendono attuare;
- che, sempre in base alla medesima disposizione, al ricorso la società istante deve allegare altresì un *“piano finanziario per i successivi sei mesi”*, così da illustrare precauzionalmente le prospettive dell'andamento aziendale durante lo svolgimento delle trattative e l'efficacia delle misure protettive;

- che, accanto agli impliciti requisiti della giurisdizione cautelare del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, l'art. 19 comma 6° CCII, dettando la disciplina della revoca delle misure, introduce indirettamente il requisito della necessaria proporzione “rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori”;

ritenuto

- che, nello specifico contesto della composizione negoziata, i requisiti del *fumus* e del *periculum* debbano essere valutati in relazione alla attendibilità dell'iniziativa di risanamento intrapresa ed al rischio di compromissione della stessa, come desumibile dagli indici normativi citati;
- che, come accennato, a tali elementi si debba aggiungere la verifica che la misura richiesta non comporti in concreto un eccessivo svantaggio per uno o più creditori, alla stregua dei principi generali di correttezza e buona fede di cui all'art. 4 comma 1° CCII;
- che, con riguardo alle domande in esame, per quanto riguarda il requisito del *fumus boni juris*, il progetto di piano depositato, pur se tendenzialmente limitato alla prospettazione del risanamento attraverso la continuità diretta, senza la dettagliata spiegazione delle concrete linee operative e della plausibilità dei costi e dei flussi genericamente ipotizzati, sia allo stato sufficientemente idoneo ed attendibile, in ragione della precocità dell'iniziativa (n.d.r. testimoniata dall'ipotesi di mero riscadenziamento delle passività finanziarie), della complessità della ristrutturazione aziendale e dell'indicazione di elementi concreti per la buona riuscita dell'operazione sia negli atti del ricorrente, sia da parte dell'Esperto, che anche in udienza ha ribadito l'acquisizione di ordini fino al 2027, la fiducia della clientela e l'avvio del confronto con gli Istituti di credito;
- che, per quanto riguarda il requisito del *periculum in mora*, quanto riferito dall'Esperto circa la necessità del temporaneo blocco degli addebiti, per evitare che tutta la liquidità, pur se in aumento, sia assorbita da canoni e ratei, dimostri quanto le misure richieste siano essenziali al buon esito delle trattative, fondate su un piano che prevede la continuità aziendale;

- che, infine, il sacrificio che le misure richieste impongono ai creditori finanziari non costituisca un peso sproporzionato, tenuto conto della necessità di contenere la loro durata, del costante monitoraggio assicurato dall'Esperto in pendenza di composizione negoziata e dalla possibilità di revoca, della prospettiva di mero riscadenziamento senza falcidia secondo tempistiche oggetto delle trattative in atto, della relativa solidità dei creditori interessati;

ritenuto

che le contestazioni dei creditori, che si sono opposti alla concessione delle misure, in parte siano assorbite dalle motivazioni già svolte ed in parte comunque non siano fondate per le seguenti ragioni:

- Innanzitutto, se è vero che la sospensione del pagamento di canoni e rate determina una modifica del regolamento contrattuale ed incide temporaneamente sull'equilibrio negoziale, tuttavia la possibilità di un tale tipo di intervento trova fondamento positivo nelle norme illustrate ed è subordinato al sindacato giudiziale volto ad assicurare il contemperamento degli interessi contrastanti, alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede, richiamati anche dal codice della Crisi al menzionato art. 4, così da evitare che in concreto il creditore sia ingiustificatamente penalizzato e da consentire il pregiudizio nei limiti della tollerabilità;
- inoltre, i creditori costituiti non hanno indicato concretamente il rischio di decadenza dalle garanzie, di cui è chiesta l'inibizione della riscossione, con conseguente genericità allo stato della contestazione e possibilità di chiedere nel prosieguo la revoca, previa dimostrazione che l'inerzia ne comporterebbe la perdita;
- infine, l'inibizione della segnalazione alla Centrale Rischi si giustifica perché, in ragione dell'adozione della misura cautelare della sospensione degli obblighi di pagamento, non è configurabile l'inadempimento che sta alla base della pubblicità in questione, cui subentra quella nel Registro delle Imprese relativa alla pendenza della composizione negoziata al fine di rendere edotti gli operatori economici della situazione di crisi;

ritenuto

che il necessario contemperamento tra l'esigenza di non compromissione delle trattative e del risanamento e quella di evitare l'eccessivo pregiudizio per i creditori, imponga allo stato di collegare l'efficacia delle misure cautelari a quella delle misure protettive, così da garantire il monitoraggio previsto dalla disciplina della composizione negoziata, tenuto conto che l'attuale stato embrionale del piano richiederà un adeguato, per quanto non definitivo, sviluppo al fine di ottenere l'eventuale proroga ai sensi dell'art. 19 comma 5° CCII;

ritenuto

che lo stato iniziale di elaborazione del progetto di piano di risanamento e la natura delle contestazioni svolte dai creditori giustifichi la compensazione delle spese;

CONFERMA

a favore della [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], le seguenti misure cautelari, già concesse inaudita alter parte, con durata parametrata a quella delle misure protettive confermate, salva diversa statuizione:

- a) la sospensione degli obblighi di pagamento verso [REDACTED]
[REDACTED] nascenti dai contratti di cui al paragrafo 4 dell'istanza, senza che ciò implichi la decadenza dal beneficio del termine e/o la maturazione di penali o rimedi simili o diritti a determinare la cessazione dei rapporti contrattuali;
- b) la sospensione degli addebiti diretti sui conti correnti intestati [REDACTED] per i relativi rimborsi, senza che ciò implichi la decadenza dal beneficio del termine e/o la maturazione di penali o rimedi simili o diritti a determinare la cessazione dei rapporti contrattuali sopra menzionati;
-

- c) divieto per gli istituti menzionati di esigere e intimare pagamenti, di intraprendere qualsiasi azione di recupero del credito, anche attraverso procedimenti monitori, in relazione ai contratti sopra citati;
- d) il divieto per i predetti istituti di estinguere, in qualsiasi forma contrattualmente prevista, la propria posizione creditoria avente titolo o causa nei predetti rapporti ovvero di estinguere i rapporti medesimi;
- e) divieto di provocare la risoluzione, anticipare la scadenza, far valere la decadenza dal beneficio del termine, modificare in danno [REDACTED] i contratti oggetto delle misure cautelari anche in ragione di inadempimenti successivi all'accesso alla composizione negoziata e comunque alla pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive;
- f) divieto di escutere le garanzie, ivi comprese quelle pubbliche e l'ipoteca a favore di [REDACTED] con divieto per i garanti [REDACTED] di pagare e sospensione e/o interruzione degli eventuali procedimenti di escussione in corso;
- g) divieto di procedere alla segnalazione in Centrale Rischi e alla Crif per effetto della sospensione del pagamento del capitale e degli interessi.

AVVISA

che eventuali proroghe saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente al ricorrere di gravi motivi, previa dimostrazione di un effettivo e concreto sviluppo delle trattative volte al risanamento e laddove corredate dal parere di cui all'art. 19, comma 5, CCII; in caso di richiesta di proroga le misure si considereranno operanti sino al provvedimento di segno contrario del Giudice.

AVVISA

l'Esperto ed ogni altro interessato della facoltà di segnalazione al Tribunale dei presupposti di legge per la revoca o l'abbreviazione della durata delle misure disposte.

COMPENSA

Le spese tra le parti.

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Lecco, 10.7.2026.

Il Giudice
Dario Colasanti
